

COMUNICATO

Conguaglio fiscale. Chiarimenti

Pervengono a questa direzione richieste di chiarimenti sui conguagli fiscali operati sugli stipendi in pagamento per il mese di febbraio. Per evitare che interpretazioni non corrette di alcune sigle sindacali inducano il personale a ritenere che le ritenute operate derivino da errori, si ritiene di fornire alcune precisazioni:

- 1) Il Service del Dipartimento del Tesoro liquida mensilmente gli stipendi applicando la normativa fiscale in essere, per cui sul reddito mensile percepito, proiettato a base annua, applica l'aliquota IRPEF corrispondente, nonché le relative detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico.
- 2) L'Ufficio Risorse Materiali liquida i compensi accessori applicando le aliquote fiscali desunte dal Service del Tesoro, a seguito di interrogazione della posizione di ogni singolo dipendente.
- 3) A fine anno l'Ufficio Risorse Materiali invia i prospetti delle competenze accessorie percepite dai singoli dipendenti (comunicate agli stessi ad ogni corresponsione) al Dipartimento del Tesoro, che provvede alla determinazione del reddito di lavoro dipendente complessivo, anche ai fini della compilazione del modello CUD; da ciò scaturisce il "conguaglio fiscale" che, solitamente, presenta un debito di imposta.

Premesso che i redditi tra 15.000 e 28.000 euro sono assoggettati ad un'aliquota del 27% e i redditi tra 28.001 e 55.000 euro ad un'aliquota del 38% si evidenziano le ipotesi più ricorrenti:

A) Dipendente per il quale il cumulo determini un incremento di reddito ma non il passaggio allo scaglione di reddito superiore.

Esempio: dipendente che percepisce uno stipendio imponibile Irpef di 24.000 euro, e competenze accessorie di 3.000 euro.

In questa ipotesi il reddito complessivo ammonta a 27.000 euro, l'aliquota fiscale rimane quella del 27%: il conguaglio deriva da minori detrazioni spettanti. Le detrazioni infatti sono inversamente proporzionali al reddito.

B) Dipendente per il quale il cumulo comporti il passaggio da uno scaglione di reddito a quello successivo.

Esempio: stipendio 26.000 euro, competenze accessorie 4.000 euro, totale 30.000 euro.

In questa ipotesi poiché è stato superato lo scaglione dei 28.000 euro, sulla parte eccedente (2.000 euro) si applica l'aliquota del 38% (l'11% in più rispetto a quanto era stato tassato): il debito in questo caso deriva dalla combinazione di due elementi - la tassazione della parte eccedente ad un'aliquota superiore e le detrazioni spettanti in misura ridotta.

Quanto alla ventilata ipotesi che le nuove procedure operative di trasmissione telematica potrebbero avere causato errori di vario tipo nelle comunicazioni, nonché la modifica del prelievo da tassazione separata a ordinaria, si assicura che dai controlli, effettuati a campione, risulta che i redditi sono stati tutti assoggettati ad imposta secondo la normativa vigente.

In particolare per i redditi relativi al 2006, si richiama quanto previsto nella circolare 23E del 1997, per cui la tassazione separata si applica in situazioni di due tipi :

- quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi;
- quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

Resta quindi confermato che l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

I chiarimenti forniti, sia pure di carattere tecnico, saranno certamente compresi dal personale che, lavorando all'Agenzia delle Entrate, sicuramente conosce i principi basilari della tassazione del reddito di lavoro dipendente e quindi potranno sgombrare il campo da ogni tipo di dubbio rispetto ai calcoli effettuati ed alla corretta applicazione della normativa vigente.

Genova, 13 febbraio 2008